



## Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri della Provincia di Verona



37122 Verona – Via Locatelli,1 – Tel. 0458006112 – 045596745  
www.omceovr.it – segreteria@omceovr.it - segreteria@pec.omceovr.it

### **Tema : certificazioni INAIL**

- A) Primo certificato
- B) Certificato di continuazione
- C) Certificato di chiusura

Il **primo certificato** di infortunio sul lavoro o di malattia professionale (INAIL) deve essere rilasciato obbligatoriamente dal medico che presta la prima assistenza al fine di segnalare l'evento al Datore di lavoro e all'INAIL.

Per norma di legge l'invio del certificato deve essere **solo telematico** attraverso il sito INAIL (D.Lgs 151 del 2015). Solo l'invio telematico prevede la retribuzione della certificazione.

Il medico certificatore deve compilare nel modo più esaustivo possibile il certificato, trasmetterlo informaticamente all'INAIL e consegnare copia al lavoratore infortunato; inoltre qualora la prognosi sia superiore ai 40 gg (per le lesioni colpose) o 20 gg (lesioni dolose) vige anche l'obbligo dell'inoltro del "referto" ex art 365 c.p. all'Autorità Giudiziaria (in genere allo SPISAL)

Il medico certificatore deve registrarsi sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it) e profilarsi come 'Medico esterno o 'Medico ospedaliero' per ottenere le credenziali per la trasmissione telematica.

**Certificato di continuazione:** Il legislatore non ha posto alcun limite numerico di certificazioni di continuazione come prevedeva la vecchia convenzione scaduta.

Se si intende inviare il paziente all'INAIL per i certificati di continuazione è sempre opportuno e consigliato, da parte del paziente, contattare preliminarmente la sede territoriale INAIL tramite telefono o preferibilmente per mail, per consentire all'Istituto di poter gestire in modo corretto l'utenza nei centri medico-legali INAIL.

Nel caso di una denuncia di Malattia Professionale il certificato prevede espressamente la firma del Lavoratore che dà il suo assenso alla trattazione della pratica.

Nel caso di infortunio sul lavoro il Medico è obbligato a rilasciare il certificato .

Durante il periodo di infortunio il lavoratore non è sottoposto a visite fiscali ma può essere convocato in sede INAIL per accertamenti.

In caso di infortunio in itinere, l'orario da indicare deve essere quello riferito dal lavoratore, il dato viene poi confermato dal datore di lavoro nella denuncia di infortunio.

Commercianti e liberi professionisti titolari di partita IVA che non hanno alle dipendenze alcun lavoratore, collaboratore, stagista, **non hanno** l'obbligo di assicurarsi presso l'INAIL.

I Medici di base non sono assicurati INAIL.

Sono assicurati i lavoratori per una o più attività considerate pericolose dall'art. 1 del T.U. 1124/65; rientrano quindi i lavoratori dipendenti, i parasubordinati ed alcune categorie di lavoratori autonomi quali ad es. gli artigiani ed i coltivatori diretti. Recentemente la tutela è stata allargata ai lavoratori autonomi dello spettacolo (attori, registi, cantanti, giornalisti e maestranze cinematografiche e teatrali).

Le forze armate devono fare riferimento alla Sanità militare

L'inabilità temporanea INAIL è assoluta (100%) per cui all'interno di tale periodo il lavoratore non può svolgere assolutamente alcun lavoro.

**Certificato di chiusura:** Se un lavoratore desidera tornare a lavorare prima della scadenza della prognosi, deve essere sottoposto a visita che ne valuti il quadro clinico e deve essere rilasciato il certificato di chiusura contestualmente alla visita e trasmesso all'INAIL.

In tutti gli altri casi non è necessario emettere il certificato di chiusura, ma la scadenza della prognosi dell'ultimo certificato redatto è sufficiente per il rientro al lavoro.

Se un lavoratore muore sul posto di lavoro ma la causa di morte non è riconducibile ad un evento traumatico ad esempio un arresto cardiaco in un malore, il dato circostanziale, le eventuali testimonianze e la conoscenza delle condizioni cliniche pregresse indirizzano verso la possibile competenza del caso.

L'erronea segnalazione all'INAIL non comporta alcuna sanzione / conseguenza al medico refertante; pertanto in caso di dubbio (ben valutando che la sola occasione di lavoro non è sufficiente, ma è necessaria la causa lavorativa per contemplare la tutela) è preferibile la segnalazione all'INAIL ed alle Autorità competenti (SPISAL ed Autorità Giudiziaria).

Vista la complessità della compilazione telematica attraverso il sito INAIL è stata già avanzata la proposta ai referenti informatici della Direzione Generale INAIL di contattare le software house delle cartelle mediche per semplificare i passaggi.


La certificazione Inail ha valenza medico legale e pertanto è retribuita.

L'Inail ha provveduto allo stanziamento del finanziamento alle regioni, con compito di ripartizione alle Ulss.

Nessun compenso può essere richiesto agli assistiti per il rilascio del certificato di infortunio o malattia professionale come indicato dal com. 530 Art. 1 della legge 145 del 30/12/2018

Firme per accettazione :

ORDINE DEI MEDICI CHIRURGHI E ODONTOIATRI VR.




AOUI



ULSS 9



IL TERRITORIO



LA DIPENDENZA



OSPEDALE ACCREDITATO NEGRAR



OSPEDALE ACCREDITATO PESCHIERA

